

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3369 del 30 novembre 2017

Convenzione con FINTECNA S.p.a. per attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Liquidazione compenso IV annualità per il periodo 1 agosto 2016- 31 dicembre 2016

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06 giugno n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122 del 1 agosto 2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. 22 giugno 2012 n.83, come convertito con modifiche e integrazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e recante misure urgenti per la crescita del paese, all'art. 10, comma 14, dispone che, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i commissari Delegati di cui all'art. 1, comma 2, del D.l. n.74/2012, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1 del DL 74/2012, Fintecna o società da questa interamente controllata, assicuri alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 74/2012 e che i relativi oneri, nel limite di Euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta

convenzione, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n.74/2012;

- l'articolo 10 del decreto legge 10.10.2012 n.174 convertito dalla legge 07.12.2012 n.213, recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012;
- l'articolo 11, comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;
- l'articolo 11, comma 2ter del citato Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato disposto di potersi avvalere della collaborazione di Fintecna spa per le annualità 2015,2016,2017 e 2018 nelle stesse modalità di cui all'art.10 del Decreto 22 giugno 2012, n.83 convertito con s.m.i. in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati:

- l'ordinanza n. 21 del 20 febbraio 2013 con la quale è stata approvata la convenzione con FINTECNA S.p.a., per le attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, avente durata dal 1^ agosto 2012 al 31 dicembre 2013 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi), per il corrispettivo massimo di € 2.000.000 per ciascuno degli anni di durata della convenzione e disposto che tali importi trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art.2 del D.l. n. 74/2012, come convertito con la legge 122/2012;
- la convenzione, sottoscritta e registrata al RPI/2013/212 del 27 febbraio 2013, che agli articoli n. 6 e 7 ha previsto il riconoscimento del corrispettivo e le modalità di pagamento, nonché la documentazione a supporto dell'attività svolta e verificata;
- il decreto n. 947 del 25 settembre 2013 con il quale la Struttura Tecnica del commissario delegato (istituita ai sensi del comma 15 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) è stata individuata come struttura competente per la verifica della relazione e del rendiconto previste dalla convenzione sopracitata;
- i decreti nn. 947 del 25 settembre 2013, n. 2474 del 15 dicembre 2014, n. 2238 del 12 novembre 2015 e n. 4028 del 28 novembre 2016 con i quali sono stati liquidati i compensi per le annualità dal 2012 al 31 luglio 2016;

Richiamate inoltre:

- la nota dello scrivente prot. CR/2015/54478 del 13 novembre 2015 e la nota del 17 dicembre 2015 – 0008482 di Fintecna spa con le quali le parti hanno confermato la volontà di prorogare la convenzione RPI.2013.0000212 del 27 febbraio 2013 sino al 31 dicembre 2016, data di termine dello stato di emergenza stabilita dal D.L. n. 78/2015 convertito con s.m.i. in L. 125/2015;
- la nota dello scrivente prot. CR/2016/20645 del 15 aprile 2016 e la nota assunta agli atti con protocollo CR/2016/23746 del 4 maggio 2016 di Fintecna spa con le quali le parti hanno confermato la volontà di prorogare la citata convenzione sino al 31 dicembre 2018, data di termine dello stato di emergenza stabilita dal comma 2 bis, articolo 11 del D.L. n. 210/2015 convertito con s.m.i. in L. 21/2016;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, che funge da soggetto attuatore e coordinatore a supporto del Commissario Delegato per la realizzazione dei compiti e delle funzioni espletati dalle strutture regionali e dalla struttura commissariale, nell'ambito della quale è stato istituito il “Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti” al quale sono demandate, tra le altre, le funzioni di coordinamento delle attività prestate a favore del Commissario Delegato da Fintecna spa o sue società controllate ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 83/2012;

Dato atto che sono state assunte agli atti della Struttura Tecnica del commissario la fattura n. ES0000013 del 28 settembre 2017, registrata con protocollo FTC/2017/368 del 8/11/2017, di € 916.623,49 (imponibile € 751.330,73 ed € 165.292,76 per IVA al 22%), relativa al corrispettivo parziale della quinta annualità, per il periodo dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, corredata del rendiconto dei costi sostenuti, e della relazione tecnica che espone l'attività svolta, trasmessa da Fintecna s.p.a. con nota 25/10/2017-0006938, assunta agli atti della struttura Commissariale con nota prot. CR/2017/37764 del 27 ottobre 2017;

Visto che il dirigente del “Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti” dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 ing. Stefano Isler ha con propria certificazione in atti, protocollo PG/2017/739952 del 28 novembre 2017, attestato la conformità delle attività complessivamente svolte da FINTECNA S.p.a. e delle spese rendicontate dal 1^a agosto 2016 al 31 dicembre 2016, per il supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che dall'attestazione citata risulta che :

- i costi effettivamente sostenuti e rendicontati riguardano costi relativi al personale Fintecna e spese riconducibili all'attività di supporto tecnico-ingegneristica svolta per l'attività in questione nel periodo 1^a agosto 2016- 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente ad € 916.623,49, (€ 751.330,73 oltre ad Iva per € 165.292,76);
- l'attività effettivamente svolta dalla società Fintecna s.p.a. fino al 31 dicembre 2016 riguarda:

- ✓ la prosecuzione delle attività tecnico-ingegneristiche di supporto alla struttura del commissario per la gestione delle strutture temporanee e relativi ampliamenti così come dettagliata e descritta nella relazione trasmessa
- ✓ le ulteriori attività di supporto agli interventi in corso di realizzazione
- ✓ le attività relative al programma delle Opere pubbliche e dei Beni culturali
- ✓ ulteriori attività svolte su indicazione dell'Agenzia ricostruzione

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che FINTECNA S.p.a. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che FINTECNA S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013;

Richiamati:

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della L.190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1 gennaio 2015, le pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2015;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'importo di € 165.292,76 per Iva al 22% relativo alla sopra citata fattura n. ES0000013 del 28 settembre 2017 emessa da Fintecna s.p.a. deve essere versato secondo le modalità e i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.;

Ritenuto pertanto di riconoscere a Fintecna s.p.a. la somma di € 916.623,49, (€ 751.330,73 oltre ad Iva per € 165.292,76) quale corrispettivo per le attività tecnico-ingegneristiche svolte per la quinta annualità parziale, nel periodo dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 in esecuzione della convenzione sopra citata;

Preso atto che:

- la copertura finanziaria della spesa di € 916.623,49 è assicurata dallo stanziamento

previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, nell'ambito del compenso massimo annuale pari ad € 2.000.000,00, stabilito dal comma 14, art. 10 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 e dell'articolo 11, comma 2 ter del D.L. n. 210/2015, convertito con modificazioni dalla L.21/2016;

- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) di riconoscere a FINTECNA S.p.a. il corrispettivo per le attività rese dalla stessa per la quinta annualità parziale nel periodo dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 in esecuzione della convenzione richiamata in premessa;
- 2) di liquidare la fattura n. ES0000013 del 28 settembre 2017, emessa da FINTECNA S.p.A., di complessivi € 916.623,49 di cui € 751.330,73 per compenso ed € 165.292,76 per IVA al 22%;
- 3) di autorizzare il versamento di cui sopra, in attuazione dell'articolo 1 comma 639 lettera b) e comma 632 della L.190 del 23 dicembre 2014 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come segue:
 - quanto ad € 751.330,73 a favore di FINTECNA s.p.a a saldo della sopra citata fattura n. ES0000013 del 28 settembre 2017;
 - quanto ad € 165.292,76 corrispondente all'Iva al 22% sulla sopra citata fattura n. ES0000013 del 28 settembre 2017, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.;
- 3) di dare atto che la spesa di € 916.623,49 per le attività tecnico-ingegneristiche rese dalla stessa per la quinta annualità parziale nel periodo dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, è compresa nel compenso massimo annuale pari ad € 2.000.000,00, stabilito dal comma 14, art. 10 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 e dell'articolo 11, comma 2 ter del D.L. n. 210/2015, convertito con modificazioni

dalla L.21/2016 ed il relativo finanziamento assicurato dallo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012;

- 4) di incaricare l'Agazia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 2) sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, FINTECNA S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)